

ENTE NAZIONALE per l'AVIAZIONE CIVILE
DIREZIONE CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE
VERONA

ORDINANZA N° 4/2002

IL DIRETTORE DI AEROPORTO, CAPO DELLA CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI VERONA

- VISTI** gli artt. 688, 689, 718, 719 e 1174 del Codice della Navigazione;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 3/1999;
- VISTA** la Legge 11 novembre 1975 n. 584;
- VISTA** la Direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995;
- VISTO** l'art. 52 comma 20 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- RITENUTO** di dover provvedere a regolamentare presso l'aeroporto di Bolzano l'applicazione della normativa relativa al divieto di fumo nei pubblici ambienti;

ORDINA

Art. 1

Presso l'aerostazione passeggeri dell'aeroporto di Bolzano è vietato fumare nella sala d'imbarco, nella sala riconsegna bagagli, nell'atrio, negli spazi comuni, negli spazi commerciali e nei locali in subconcessione, se aperti al pubblico.

Art. 2

E' vietato fumare negli uffici e negli spazi in uso all'Ufficio Controllo Traffico.

Art. 3

La Società di Gestione, tramite propri dipendenti incaricati, provvede a richiamare i presenti all'osservanza del divieto, anche a mezzo annunci con altoparlante, e segnala i trasgressori all'Autorità preposta alla contestazione delle infrazioni.

Art. 4

La Società di Gestione provvede ad applicare sulle porte di accesso all'aerostazione passeggeri una vetrofania indicante il divieto di fumare. Applica inoltre all'interno dell'aerostazione passeggeri dei cartelli ben visibili, indicanti il divieto di fumare, gli estremi